

Comune di JELSI
Provincia di CAMPOBASSO

REGOLAMENTO COMUNALE

**PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI
TELECOMUNICAZIONE PER LA TELEFONIA MOBILE E PER LE
TRASMISSIONI IN STANDARD DVB-H, RADIOTELEVISIVI E DI
RADIODIFFUSIONE**

CAPO I – FINALITA' E CAMPO APPLICATIVO

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Ambito di applicazione

CAPO II – PIANIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE DELLE INSTALLAZIONI

Art. 3 – Criteri di localizzazione

Art. 4 – Definizione delle zone per la localizzazione degli impianti

Art. 5 – Criteri per l'installazione degli impianti per telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H e impianti radiotelevisivi e di radiodiffusione

Art. 6 – Presentazione dei programmi di sviluppo delle reti

Art. 7 – Istruttoria del Programma di localizzazione degli impianti da parte dei Gestori

CAPO III – PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO DEGLI IMPIANTI

Art. 8 – Provvedimento autorizzatorio

Art. 9 – Istruttoria

CAPO IV – RIASSETTO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI

Art. 10 – Impianti esistenti in aree sensibili

CAPO V – CONTROLLO, MONITORAGGIO E INFORMAZIONE PUBBLICA

Art. 11 – Vigilanza e controlli

Art. 12 – Monitoraggio

Art. 13 – Informazione ed educazione ambientale

CAPO VI – SANZIONI

Art. 14 – Sanzioni

CAPO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 15 – Accordi con i gestori

Art. 16 – Entrata in vigore

CAPO I FINALITÀ E CAMPO APPLICATIVO

Art. 1. Finalità

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001 n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e della Legge Regionale 10 agosto 2006 n. 20 (Norme per la tutela della popolazione dall'inquinamento elettromagnetico generato da impianti di telecomunicazione e radio televisivi), ha lo scopo di disciplinare l'installazione, la modifica, l'adeguamento e l'esercizio degli impianti per la telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H e impianti radiotelevisivi e di radiodiffusione sul territorio del Comune di Jelsi, al fine di:

- a) assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti;
- b) minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con particolare attenzione alle aree di consistente intensità abitativa;
- c) garantire un adeguato sviluppo delle reti per un corretto funzionamento del servizio pubblico di telefonia mobile, a parità di condizioni tra i diversi gestori;
- d) favorire la creazione e il mantenimento di un flusso documentale costante e trasparente tra Comune e Gestori, per favorire una corretta informazione della popolazione;
- f) garantire il contenimento dell'inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti nel rispetto dei limiti di esposizione statale e tramite il conseguimento, nell'esercizio degli stessi, del principio di minimizzazione previsto dalla Legge 36/01.

Art. 2. Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica a tutte le infrastrutture per gli impianti della telefonia mobile, per le trasmissioni in standard DVB-H, per la trasmissione radiofonica e televisiva.

Si applicano le definizioni di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) di cui alla Legge Regionale 10 agosto 2006 n. 20 (Norme per la tutela della popolazione dall'inquinamento elettromagnetico generato da impianti di telecomunicazione e radio televisivi).

CAPO II PIANIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE DELLE INSTALLAZIONI

Art. 3. Criteri di localizzazione

I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti del tipo descritto nell'art. 2. debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduca al livello più basso possibile i campi elettromagnetici e, per le nuove

localizzazioni, indicare anche altre eventuali posizioni ritenute, in alternativa, utilizzabili.

Per le installazioni di cui trattasi, non essendo soggette a divieti generalizzati in relazione alla loro localizzazione, a parità di condizioni espositive e fatto salvo il principio di minimizzazione, dovranno essere seguiti questi criteri:

- a) aree agricole, boschive o comunque verdi non abitative e non attrezzate, ad esclusione di aree sottoposte a particolari vincoli e prescrizioni per l'impatto ambientale e paesaggistico, salvo l'acquisizione del parere favorevole degli organi competenti;
- b) infrastrutture della viabilità (parcheggi, rotatorie, ecc.), aree industriali prevalentemente a bassa occupazione;
- c) aree di rispetto cimiteriale;

Solo se tutte le precedenti localizzazioni si dimostreranno impossibili, inidonee o insufficienti a garantire la copertura dei servizi e nel caso si dimostri la necessità di installazione di un impianto e la impossibilità del completamento della copertura di rete, comunque nel rispetto delle aree sensibili così come indicate all'articolo 4 del presente regolamento, le richieste verranno valutate dall'ufficio comunale competente.

Art. 4. Definizioni delle zone per la localizzazione degli impianti

1) Impianti per telefonia mobile e telecomunicazione e tecnologia DVB-H (televisione digitale mobile su telefonino) (vedi TAV. 1):

A. Aree sensibili

- Per aree sensibili si intendono:

singoli edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute quali Ospedali, Case di cura, cliniche; singoli edifici scolastici, singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile quali parchi gioco, baby parking, orfanotrofi e strutture similari; residenze e pertinenze relative a tutte le tipologie citate quali terrazzi, balconi, cortili, giardini, compresi i lastrici solari; nei suddetti siti e nelle aree di pertinenza non è consentita l'installazione di impianti di cui al presente regolamento.

B. Zone di installazione condizionata

- L'area compresa nel raggio di 150 metri dal confine esterno dei singoli beni classificati come aree sensibili;

- beni culturali di cui all'art. 2 comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

- area definita "centro storico" (risanamento e restauro) come da programma di fabbricazione;

- aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette quali parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di pre-parco, zone di salvaguardia;

- aree soggette ai vincoli e alle prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovracomunali o dei piani d'area;

C Zone di attrazione

- Aree esclusivamente industriali;

- aree a bassa o nulla densità abitativa;
- aree individuate autonomamente dall'amministrazione comunale, comprese aree o edifici di proprietà comunale;

D Zone neutre

Il territorio comunale non compreso nelle aree sensibili, nelle zone di installazione condizionata e di attrazione.

La classificazione di aree di confine comunale come zone di attrazione deve essere oggetto di concertazione tra i comuni interessati.

2) Impianti radiotelevisivi e radiodiffusione (vedi TAV. 2):

A. Aree sensibili

Per aree sensibili si intendono:

singoli edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute quali Ospedali, Case di cura, cliniche; singoli edifici scolastici, singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile quali parchi gioco, baby parking, orfanotrofi e strutture similari; residenze e pertinenze relative a tutte le tipologie citate quali terrazzi, balconi, cortili, giardini, compresi i lastrici solari; nei suddetti siti e nelle aree di pertinenza non è consentita l'installazione di impianti di cui al presente regolamento.

B. Zone di vincolo avente le seguenti caratteristiche:

- a) area definita "centro storico" (risanamento e restauro) come da programma di fabbricazione;
- b) tutta l'area urbana, come desunta da programma di fabbricazione, per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore e 500 W;

C. Zone di installazione condizionata: aree aventi le seguenti caratteristiche:

- L'area compresa nel raggio di 150 metri dal confine esterno dei singoli beni classificati come aree sensibili;
- beni culturali di cui all'art. 2 comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42
- aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette quali parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di parco, zone di salvaguardia;
- aree soggette ai vincoli e alle prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovracomunali o dei piani d'area;

D. Zone di attrazione

- Aree esclusivamente industriali;
- aree a bassa o nulla densità abitativa;
- aree individuate autonomamente dall'amministrazione comunale, comprese aree o edifici di proprietà comunale;

E. Zone neutre

Il territorio comunale non compreso nelle aree sensibili, nelle zone di installazione condizionata e di attrazione.

La classificazione di aree di confine comunale come zone di attrazione deve essere oggetto di concertazione tra i comuni interessati.

Art. 5. Criteri per l'installazione degli impianti per telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H e impianti radiotelevisivi e di radiodiffusione

1. Nelle zone sensibili come sopra definite è vietata l'installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione;
2. Nelle zone di vincolo non è consentita l'installazione di impianti radiotelevisivi e di radiodiffusione ai sensi dell'art. 15 comma 2 della L.R. 10 agosto 2006 n. 20.
L'area alternativa individuata dall'Amministrazione Comunale come sito per tali impianti e quella ubicata in località "Colle Cardellino" individuata in catasto al foglio 15 particella 1047 di proprietà comunale;
3. IL Comune all'interno delle zone di installazione condizionata può rilasciare l'autorizzazione concordando con i gestori o i proprietari degli impianti le modalità di installazione degli impianti stessi;
4. Nelle zone di attrazione e nelle zone neutre l'installazione degli impianti non è soggetta a particolari limitazioni e segue l'iter previsto dalla normativa vigente;
5. Le installazioni oggetto del presente regolamento e gli interventi edilizi ad esse correlati dovranno in ogni caso rispettare i disposti normativi previsti dal Programma di Fabbricazione e da eventuali piani urbanistici attuativi e dal regolamento edilizio comunale, in termini di distanze dai confini, distanze da edifici, rapporto di copertura ecc.
In caso di installazione di diversi impianti va data priorità alla scelta di coabitazione su supporto comune, nel caso di impossibilità deve essere garantita una distanza reciproca, da misurarsi tra i baricentri dei volumi di rispetto dai parallelepipedi circoscritti di ciascun impianto, non inferiore a 10 mt.

Art. 6. Presentazione dei programmi di sviluppo delle reti

Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti per telecomunicazioni e radiotelevisivi nel territorio comunale, entro il 31 dicembre di ogni anno, i gestori interessati presentano al Comune e alla Regione il programma di sviluppo della propria rete che intendono realizzare nell'anno solare successivo.

Il programma dovrà descrivere lo sviluppo o la modificazione dei sistemi, da loro gestiti, con l'indicazione delle aree di ricerca per la collocazione di nuove stazioni oltre che l'eventuale necessaria ottimizzazione dei sistemi esistenti al fine del massimo contenimento delle esposizioni.

Sulla base delle informazioni contenute nei piani di localizzazione proposti, saranno promosse iniziative di coordinamento e di razionalizzazione della distribuzione degli impianti al fine di conseguire l'obiettivo di minimizzare l'esposizione della popolazione alle radiazioni, di garantire la tutela dell'ambiente e la salvaguardia del paesaggio, compatibilmente con la qualità del servizio offerto dai sistemi stessi.

Il programma generale delle localizzazioni sarà reso pubblico per trenta giorni. Nei successivi 30 giorni cittadini, associazioni o comitati che ne abbiano interesse possono presentare eventuali osservazioni

Il programma di sviluppo della rete deve essere corredato dalla seguente documentazione tecnica, sia in formato cartaceo che, informatico:

- a) schede tecniche degli impianti esistenti con specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e l'indicazione della relativa localizzazione;
- b) cartografia in scala 1:10.000 con l'indicazione degli impianti esistenti nel territorio comunale;

c) cartografia in scala 1:10.000 con l'individuazione dei siti puntuali di localizzazione dei nuovi impianti, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti;

d) relazione tecnica che illustri i contenuti e gli obiettivi del programma di sviluppo della rete, nonché le ragioni delle scelte, in relazione all'esigenza di assicurare la copertura del servizio.

Oltre alla comunicazione del programma annuale delle localizzazioni, i gestori devono comunicare le sotto elencate attività:

1. Comunicazione di variazione della titolarità di impianto di telecomunicazione o radiotelevisione entro 10 giorni dall'avvenuta variazione;
2. Comunicazione di variazione delle caratteristiche tecniche e/o delle modalità d'impiego dell'impianto di telecomunicazione o radiotelevisione entro 10 giorni dall'avvenuta disattivazione;
3. Comunicazione di disattivazione dell'impianto di telecomunicazione o radiotelevisione entro 10 giorni dall'avvenuta disattivazione;
4. Dichiarazione di conformità dell'impianto realizzato rispetto al progetto presentato e di osservanza alle prescrizioni entro 10 giorni dall'entrata in esercizio dell'impianto;
5. Dichiarazione di variazione di titolarità dell'impianto di telecomunicazione o radiotelevisione entro 30 giorni dall'avvenuta variazione;
6. comunicazione di disattivazione dell'impianto di telecomunicazione e radiotelevisione entro 30 giorni dall'avvenuta variazione;
7. comunicazione di variazione delle caratteristiche tecniche e/o delle modalità d'impiego dell'impianto di telecomunicazione o radiotelevisione determinanti al fine del rilascio dei provvedimenti autorizzativi per l'installazione;
8. Comunicazione relativa all'esercizio di impianto ad uso radioamatoriale: da effettuarsi entro 30 giorni prima dell'attivazione.

Art. 7. Istruttoria del Programma di Localizzazione degli impianti da parte dei Gestori.

Entro sessanta giorni dalla presentazione dei programmi di sviluppo delle reti, l'ufficio comunale competente ed eventualmente avvalendosi dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Molise – ARPA Molise, e/o di consulenti esterni di provata esperienza nel settore, richiede ai gestori le eventuali necessarie integrazioni, valuta la compatibilità ambientale e urbanistica dei programmi di sviluppo delle reti.

CAPO III PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO DEGLI IMPIANTI

Art. 8. Provvedimento autorizzatorio

L'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti per la telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H, e degli impianti radio televisivi e radiodiffusione nonché la modifica delle caratteristiche di emissione dei medesimi, è subordinata al rilascio del provvedimento autorizzatorio nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 87 del

decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) previa acquisizione del parere dell'Agenzia Regionale per la protezione ambientale del Molise(ARPAM) In ogni caso la realizzazione di opere in assenza o in difformità dall'autorizzazione è soggetta alle disposizioni del Titolo IV- "Vigilanza sull'attività edilizia, responsabilità e sanzioni" della Parte I del D.P.R. 6 giugno 2001 - "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".

Non sono soggetti agli obblighi di comunicazione o di autorizzazione previsti dal presente regolamento e dalla vigente normativa in materia i sottoelencati dispositivi emittenti campi elettromagnetici a radiofrequenza impiegati in ambienti di lavoro per attività imprenditoriali ed in ambiente abitativo per uso domestico:

- a) telecomandi a distanza;
- b) controlli di processo;
- c) allarmi anti-intrusione, sia per la parte destinata al rilevamento che per la comunicazione;
- d) comandi di carrelli mobili automatici;
- e) cercapersone;
- f) rete di telefonini interni "cordless" (comunicazioni bidirezionali);
- g) dispositivi di comunicazione tra apparecchiature informatiche (interfaccia radio per computer e/o periferiche, Wireless, etc.);
- h) ripetitori di segnali video per manifestazioni congressuali, sportive e similari;
- i) sistemi di comunicazione in cuffia per lavoratori o per traduzione simultanea.

Art. 9. Istruttoria

Nello svolgimento dell'istruttoria, secondo il decreto legislativo dell' 1 agosto 2003, nr. 259, l'ufficio comunale competente verifica la conformità dell'intervento, al presente Regolamento delle installazioni, nonché allo Strumento urbanistico comunale. Sono fatti salvi gli eventuali altri atti di assenso di competenza degli enti preposti alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico.

CAPO IV

RIASSETTO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI

Art. 10 Impianti esistenti in aree sensibili

Su motivata istanza può essere richiesta ai gestori la predisposizione di un Piano di riassetto con le modificazioni, gli adeguamenti e le eventuali delocalizzazioni degli impianti esistenti, in particolare di quelli installati in aree sensibili. Il Comune richiede la rilocalizzazione degli impianti quando:

- gli impianti sono installati in aree identificate come non idonee dal Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento, e cioè nelle aree, su fabbricati, su immobili dove è vietata la localizzazione ai sensi dell'art. 5;
- individuazione di aree più idonee in accordo con i gestori, nel caso in cui da valutazioni dell'A.R.P.A. Molise si verifichi un valore di esposizione a campi

elettromagnetici per la popolazione prossimo al valore massimo consentito dalla vigente normativa;

L'individuazione delle aree più adeguate alla nuova localizzazione avviene nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali e tenendo conto dei criteri per la localizzazione degli impianti previsti dall'art. 3 del presente Regolamento comunale;

CAPO V

CONTROLLO, MONITORAGGIO E INFORMAZIONE PUBBLICA

Art. 11. Vigilanza e controlli

L'Amministrazione Comunale esercita le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione della legge 22 febbraio 2001 n. 36, avvalendosi delle strutture dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Molise – ARPAM. Il Comune esercita le ulteriori competenze in materia di vigilanza e controllo di tipo urbanistico, edilizio e ambientale per l'attuazione del presente Regolamento, avvalendosi della Polizia Municipale e del personale comunale preposto. Il personale incaricato dei controlli, munito di documento di riconoscimento dell'ente, può accedere agli impianti e richiedere ai gestori e ai proprietari i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni di vigilanza. Il personale incaricato dei controlli, invia all'ufficio antenne interessato copia dei rilievi effettuati e delle eventuali infrazioni riscontrate presso le stazioni radio base di pertinenza.

Art. 12. Monitoraggio

Il Comune può richiedere all'ARPAM il monitoraggio dei campi elettromagnetici emessi dagli impianti di telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H, radiotelevisive e radiodiffusione. I monitoraggi potranno essere garantiti anche avvalendosi di consulenti esterni che operino secondo le metodologie previste dalla normativa vigente.

Art. 13. Informazione ed educazione ambientale

Il Comune aderisce e collabora alle campagne di informazione e di educazione ambientale in materia di inquinamento elettromagnetico promosse dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri della salute, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 10 della legge 22 febbraio 2001 n. 36. Il Comune si fa anche direttamente promotore, cercando le necessarie sinergie con Regione, Provincia e Comuni limitrofi, di proprie e specifiche iniziative di informazione ed educazione in materia di inquinamento elettromagnetico da realizzare con appositi progetti nelle scuole e presso tutti gli altri organismi pubblici e privati coinvolti nella problematica.

Il Comune si impegna a rendere pubblici, i risultati delle verifiche di cui al precedente articolo,

CAPO VI

SANZIONI

Art. 14. Sanzioni

Sono fatte salve le sanzioni previste dal Capo II del Titolo IV del DPR 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico dell'edilizia) e successive modifiche.

Fatte salve le sanzioni previste dal decreto legislativo 1.8.2003, n. 259, qualora applicabili, in caso di inosservanza delle prescrizioni a tutela della salute o dell'ambiente previste dall'autorizzazione all'installazione dell'impianto, è disposta la sospensione dell'atto autorizzatorio da due a quattro mesi; in caso di nuova infrazione l'autorizzazione è revocata, ai sensi dell'art. 15, comma 4, della Legge 22 febbraio 2001, n. 36.

CAPO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 15 Accordi con i gestori

Sono fatti salvi, ai sensi dell'art. 86, comma 2, del d. lgs. 1° agosto 2003 n. 259, gli accordi e i protocolli di intesa conclusi dal Comune con i gestori. E' fatta salva la possibilità di concludere nuovi accordi e protocolli di intesa con i gestori che, comunque, non dovranno essere in contrasto con il presente regolamento.

Art. 16. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.